

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 1 – Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altre clausole delle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel presente articolo. I termini e le espressioni indicati al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.

- "Contratto": indica il contratto di sponsorizzazione nel suo complesso, che include e si compone del Contratto di Sponsorizzazione, di tutti i documenti a quest'ultimo allegati, nonché delle presenti Condizioni Generali;
- "Contratto di Sponsorizzazione": il contratto sottoscritto tra le Parti e avente ad oggetto le prestazioni di visibilità afferenti all'Iniziativa come nel medesimo descritte;
- "Iniziativa": l'evento cui attiene la sponsorizzazione ai sensi del Contratto di Sponsorizzazione;
- "Sponsor" o "Società": A2A S.p.a. o altra società appartenente al Gruppo A2A che, in conformità al Contratto di Sponsorizzazione, partecipa all'Iniziativa attraverso una sponsorizzazione di natura economica e/o tecnica;
- "Sponsorizzato": il soggetto, persona fisica o giuridica o altro ente che, con la sottoscrizione del Contratto di Sponsorizzazione, si impegna a fornire alla Società le prestazioni di visibilità in conformità al Contratto di Sponsorizzazione medesimo;
- "Parte": la Società o lo Sponsorizzato, a seconda del caso, mentre "Parti" indica congiuntamente lo Sponsor e lo Sponsorizzato.

Art. 2 – Tutela dell'immagine della Società e del Marchio

Lo Sponsorizzato si impegna a svolgere le prestazioni contrattuali descritte nel Contratto di Sponsorizzazione nel pieno rispetto del buon nome, dell'immagine e del decoro della Società, nonché degli eventuali marchi registrati e non registrati, compresi loghi e segni distintivi (di seguito, "Marchi") di cui A2A S.p.a. o le società del Gruppo A2A siano titolari.

Qualora, con la sottoscrizione del Contratto, la Società autorizzi lo Sponsorizzato all'uso dei Marchi:

- tale autorizzazione sarà limitata alla sola esecuzione della prestazione prevista dal Contratto di Sponsorizzazione per durata e scopo;
- i Marchi dovranno essere custoditi materialmente dallo Sponsorizzato, il quale non potrà modificarli né in colori né in proporzioni e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei Marchi stessi;
- a seguito di semplice richiesta scritta della Società ed anche senza necessità di motivazione, lo Sponsorizzato dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei Marchi, eliminandoli dai propri archivi, anche elettronici, ritirando e distruggendo ogni materiale cartaceo che li riporti, dando conferma scritta dell'avvenuta rimozione e/o distruzione del cartaceo entro 10 (dieci) giorni solari dalla relativa richiesta;
- qualunque materiale pubblicitario che contenga i Marchi dovrà rispettare le norme del Codice civile sulla concorrenza e quelle di settore.

Resta inteso che lo Sponsorizzato dovrà tenere completamente indenne e manlevata la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole conseguente all'uso dei Marchi e a rifondere ogni danno diretto o indiretto procurato, inclusi i relativi danni all'immagine.

Art. 3 – Corrispettivo e imposte

Il corrispettivo indicato nel Contratto è da intendersi al netto di I.V.A. e di eventuali versamenti dovuti a casse professionali; esso non potrà essere variato in corso di esecuzione della prestazione, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.

Art. 4 – Informazioni confidenziali

Lo Sponsorizzato è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni relative alla Società e/o al gruppo societario di cui fa parte, scambiate durante l'esecuzione del Contratto, adottando tutte le misure atte a garantirne un'adeguata tutela e al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto.

In particolare, fatta salva l'esplicita autorizzazione rilasciata in forma scritta dalla Società, allo Sponsorizzato è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle informazioni confidenziali a terzi.

Lo Sponsorizzato è tenuto a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per l'operato e i comportamenti dei suoi dipendenti, subappaltatori e degli altri ausiliari comunque definiti.

Al termine del Contratto, per qualsiasi motivo determinato, la Società avrà la facoltà di chiedere allo Sponsorizzato la restituzione o la prova della distruzione delle informazioni confidenziali in possesso dello Sponsorizzato medesimo che risultino di interesse della Società riottenere o distruggere.

Art. 5 – Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire in forma scritta, anche elettronica. A tal proposito, entrambe le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutte le procedure più adatte secondo gli standard tecnologici di settore per la protezione del proprio sistema informatico, ivi inclusa l'identificazione e la neutralizzazione dei virus informatici.

Art. 6 – Permessi, brevetti, licenze e autorizzazioni

Lo Sponsorizzato garantisce il possesso di tutti i permessi, i brevetti, le licenze e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Lo Sponsorizzato terrà la Società integralmente indenne e manlevata da qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni dei permessi, brevetti, licenze o autorizzazioni, ivi compresi i modelli di utilità e i diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi, ai mezzi e agli strumenti utilizzati dallo Sponsorizzato nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

Art. 7 – Obblighi dello Sponsorizzato

Lo Sponsorizzato si obbliga a:

- provvedere all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione delle attività stesse e la Società; lo Sponsorizzato terrà pertanto indenne la Società da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
- eseguire il Contratto con diligenza e a regola d'arte;

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
(Dicembre 2023)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

- eseguire il Contratto allocando le risorse necessarie (in termini di profilo professionale, esperienza e quantità) all'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nel rispetto della tempistica convenuta;
- sospendere le attività oggetto del Contratto qualora non siano svolte con diligenza e a regola d'arte sino a quando non siano trovate e adottate adeguate e concordate misure correttive;
- dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza che abbia influenza sugli obblighi contrattuali assunti, obbligandosi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta.

Art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Lo Sponsorizzato dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari affinché vengano rispettate tutte le norme in vigore in materia di sicurezza e protezione ambientale, nonché tutte le eventuali prescrizioni specifiche delle competenti Autorità vincolanti per l'esecuzione del Contratto.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà il diritto della Società alla risoluzione del Contratto e al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Fermo restando quanto precede, risiedono nelle esclusive competenze e responsabilità dello Sponsorizzato tutte le attività relative all'Iniziativa. A tal fine, la Società deve intendersi estranea a qualsivoglia rapporto contrattuale e/o extracontrattuale intrapreso dallo Sponsorizzato con terzi ai fini della realizzazione dell'Iniziativa.

Art. 9 – Esclusione della rappresentanza

Salvo esplicita diversa indicazione nel Contratto di Sponsorizzazione, la sottoscrizione del Contratto non conferisce alcun potere allo Sponsorizzato di agire in nome e per conto della Società o di altra società del Gruppo A2A.

Art. 10 – Ritardo nell'adempimento

Il mancato rispetto, da parte dello Sponsorizzato, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto di Sponsorizzazione, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo Art. 12 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

1) Fatture

Lo Sponsorizzato deve inviare le fatture nel rispetto della normativa vigente.

Nelle fatture devono essere specificati il numero e la data del Call Off e dell'Attestazione di Prestazione.

L'intestazione e l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto di Sponsorizzazione e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati all'I.V.A. secondo le norme in vigore, nonché a eventuali altri contributi previsti dalla normativa di settore.

2) Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto di Sponsorizzazione e avranno luogo solo se la documentazione inviata alla Società risponderà alle caratteristiche previste dalle

presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto di Sponsorizzazione e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

I pagamenti saranno effettuati dalla Società mediante bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni di dettaglio contenute nel Contratto di Sponsorizzazione.

Art. 12 – Termini essenziali

Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto di Sponsorizzazione e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali sono da intendersi posti come essenziali nell'interesse della Società.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1457 Codice civile, lo Sponsorizzato è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che la Società manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all'Art. 16 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.

La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa dello Sponsorizzato comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto di Sponsorizzazione e l'obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dalla Società.

Art. 13 – Diritto di recesso

Senza obbligo di preavviso né di indennizzo a carico della Società, quest'ultima potrà recedere in qualunque momento dal Contratto al verificarsi di mutate esigenze economico-organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all'attività oggetto della sponsorizzazione tali da rendere non più di interesse della Società le prestazioni contemplate nel Contratto.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o posta elettronica certificata) e ha effetto dalla data del ricevimento della comunicazione stessa. La Società comunicherà altresì quali prestazioni dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.

Nei casi sopra indicati, la Società sarà tenuta a corrispondere allo Sponsorizzato esclusivamente i pagamenti dovuti, nonché a fornire i beni e/o i servizi, per le prestazioni dallo stesso Sponsorizzato effettivamente eseguite e accettate dalla Società alla data di efficacia del recesso, senza che l'importo massimo previsto costituisca vincolo.

Art. 14 – Forza maggiore

Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore, lo Sponsorizzato è esente da penali e dall'obbligo al risarcimento dei danni patiti dalla Società. Resta salvo il diritto della Società di risolvere il Contratto nei termini di cui all'Art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l'esecuzione del Contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione dello Sponsorizzato e che impediscano in tutto o in parte l'esecuzione a regola d'arte del Contratto. Qualora l'impossibilità sia parziale, spetterà alla Società valutare se permane o meno il proprio interesse all'esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.

L'esimente della forza maggiore opera anche per la Società, quanto alle attività su di essa gravanti a norma del Contratto.

Art. 15 – Subappalto

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
(Dicembre 2023)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Il subappalto o il subaffidamento di una o più delle attività oggetto del Contratto è possibile qualora sia preventivamente autorizzato dalla Società.

Lo Sponsorizzato si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l'eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l'ottemperanza della stessa subappaltatrice alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, lo Sponsorizzato dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e nel Contratto di Sponsorizzazione, richiamandone i contenuti all'interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza e le prescrizioni relative al personale impiegato.

Lo Sponsorizzato rimane comunque unico responsabile nei confronti della Società, anche per eventuali inadempimenti della società subappaltatrice.

La Società si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che in caso di revoca dell'autorizzazione al subappalto, lo Sponsorizzato dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell'autorizzazione medesima.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 16 – Verifiche e controlli

La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull'operato dello Sponsorizzato.

Pertanto, lo Sponsorizzato dovrà presentare alla Società, dietro semplice richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle prestazioni contrattualmente previste.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa

Le Parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa della Società ai sensi dell'art. 1456 Codice civile le seguenti ipotesi:

- 1) comportamenti dello Sponsorizzato idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla Società e/o ad altre società del Gruppo A2A da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dello Sponsorizzato medesimo;
- 2) violazione delle previsioni di cui all'Art. 2 delle presenti Condizioni Generali;
- 3) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'Art. 12 delle presenti Condizioni Generali;
- 4) protrarsi per oltre 60 (sessanta) giorni dell'evento che ha generato la forza maggiore di cui all'Art. 14 delle presenti Condizioni Generali;
- 5) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'Art. 6 delle presenti Condizioni Generali;
- 6) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale dello Sponsorizzato;
- 7) gravi inosservanze da parte dello Sponsorizzato alle disposizioni legislative in materia di sicurezza (con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e protezione ambientale;
- 8) conflitti di interesse che, a insindacabile giudizio della Società, non consentano il regolare svolgimento del Contratto;

9) violazione di una o più delle previsioni di cui agli Artt. 19 e 20 delle presenti Condizioni Generali.

Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, la Società si riserva di riconoscere allo Sponsorizzato le sole prestazioni che, a proprio insindacabile giudizio, siano da ritenersi pienamente conformi alle prescrizioni contrattuali.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Società, inviata allo Sponsorizzato con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa dello Sponsorizzato, la Società si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. La Società avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che lo Sponsorizzato è tenuto a risarcire.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto di Sponsorizzazione.

Art. 18 – Divieto di cessione del Contratto e del credito

Allo Sponsorizzato è fatto divieto di cedere il Contratto.

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto del Contratto non può essere ceduto (art. 1260, secondo comma, Codice civile).

Art. 19 – Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva

È a totale carico dello Sponsorizzato tutto quanto necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Lo Sponsorizzato resta l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte e, comunque, del pieno rispetto di tutte le previsioni a vario titolo applicabili, incluse quelle legislative, regolamentari, amministrative e/o contrattuali, anche in materia di diritto del lavoro.

Per tale ragione, la Società si riserva espressamente la facoltà di effettuare presso lo Sponsorizzato i controlli, inclusi quelli previsti da altre disposizioni del Contratto, anche per verificare il puntuale rispetto da parte di quest'ultimo delle normative sopra indicate, comprese quelle volte a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis Codice penale.

Quanto precede vale anche nel caso in cui lo Sponsorizzato si avvalga di ausiliari. Per ausiliari (di seguito, gli "Ausiliari") si intendono anche tutti i:

- (a) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte dello Sponsorizzato;
- (b) subappaltatori e/o subcontraenti, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte dello Sponsorizzato;
- (c) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati dei soggetti di cui alla lettera che precede.

Lo Sponsorizzato resta l'unico soggetto tenuto agli adempimenti retributivi, contributivi e/o previdenziali verso tutti i propri Ausiliari.

Qualora uno o più Ausiliari avanzino pretese verso la Società, lo Sponsorizzato terrà integralmente indenne la Società stessa da qualsiasi onere. All'uopo, lo Sponsorizzato presta da ora amplissima e integrale manleva a riguardo.

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
(Dicembre 2023)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

In particolare, lo Sponsorizzato manterrà la Società integralmente indenne e manlevata da ogni danno, azione, pretesa e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale che stragiudiziale, che la Società possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell'attività dello Sponsorizzato medesimo.

Tale manleva si estende anche all'eventualità di mancata o parziale corresponsione, da parte dello Sponsorizzato, di tutti gli eventuali trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto) e/o dei contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie eventualmente dovuti agli Ausiliari ovvero dovuti agli Enti previdenziali o assicurativi competenti, in relazione alle prestazioni rese dagli Ausiliari nell'ambito delle attività commissionate dalla Società, nonché in caso di mancato rispetto da parte dello Sponsorizzato degli obblighi sul medesimo incombenti in materia di salute e sicurezza del personale.

Lo Sponsorizzato, così, legittima pure la Società, in caso di pretese giudiziali e/o stragiudiziali avanzate per le predette prestazioni dagli Ausiliari e/o dai citati Enti e/o dall'Erario, a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dalla Società allo Sponsorizzato stesso, e ciò fino a completa definizione giudiziale, con forza di giudicato, della fondatezza delle pretese avanzate dagli Ausiliari e/o dai citati Enti ovvero fino a definizione in via transattiva della controversia tra la Società e il soggetto richiedente.

Lo Sponsorizzato si impegna, inoltre, a tenere integralmente indenne la Società dalle eventuali spese legali da quest'ultima sostenute per la difesa nei giudizi promossi anche nei suoi confronti dagli Ausiliari dello Sponsorizzato; a tal fine lo Sponsorizzato autorizza sin d'ora la Società a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dalla Società stessa allo Sponsorizzato, a ristoro delle suddette spese legali.

Lo Sponsorizzato si impegna, inoltre, a tenere indenne la Società dagli eventuali danni che quest'ultima fosse tenuta a risarcire agli Ausiliari dello Sponsorizzato stesso, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autorizzando sin d'ora la Società a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dalla Società.

Lo Sponsorizzato è inoltre obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, comunque, a darne comunicazione immediata alla Società qualora detta situazione dovesse venirsi a verificare.

Art. 20 – Condizioni dei lavoratori dello Sponsorizzato

Lo Sponsorizzato si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni (di seguito, i "Lavoratori"), costituenti oggetto dei contratti stipulati con una o più delle società del Gruppo A2A, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili, alla data odierna, alla categoria e nella località in cui si svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del servizio. In ogni caso lo Sponsorizzato si impegna a non corrispondere retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Lo Sponsorizzato è tenuto a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell'esecuzione del Contratto) aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, l'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie.

Lo Sponsorizzato è tenuto, altresì, a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell'esecuzione del Contratto) in materia di sicurezza e igiene di lavoro.

Lo Sponsorizzato si impegna a non sottoporre i Lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Lo Sponsorizzato è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative relative alle assicurazioni dei Lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché delle norme applicabili ai Lavoratori che potranno eventualmente essere emanate in tale materia nel corso dell'esecuzione del Contratto.

La Società avrà il diritto di svolgere ispezioni, condurre attività di audit ed effettuare ogni altra verifica che riterrà opportuna per verificare il rispetto da parte dello Sponsorizzato delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo.

Lo Sponsorizzato si impegna a verificare il rispetto delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo da parte di propri eventuali subappaltatori.

La violazione di una o più delle previsioni di cui al presente articolo darà facoltà alla Società di risolvere il Contratto.

Art. 21 – Varie

Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che la Società dovesse rivolgere allo Sponsorizzato non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest'ultimo che resta l'unico soggetto tenuto all'esecuzione a regola d'arte del Contratto.

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 22 – Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, ivi comprese le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Luogo, data

Seregno,

Lo Sponsorizzato

Il Dirigente Area Servizi alla Città e
Sviluppo Economico
Arch. Dott. Lorenzo Sparago (*)

Responsabile del procedimento: Filomena Solito (*) *(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella mia qualità di legale rappresentante dello Sponsorizzato dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:

art. 2 – Tutela dell'immagine della Società e del Marchio

art. 4 – Informazioni confidenziali

art. 6 – Permessi, brevetti, licenze e autorizzazioni

art. 7 – Obblighi dello Sponsorizzato

art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme



CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
(Dicembre 2023)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

- art. 10 – Ritardo nell'adempimento
- art. 11 – Fatturazione e pagamenti
- art. 12 – Termini essenziali
- art. 13 – Diritto di recesso
- art. 14 – Forza maggiore
- art. 15 – Subappalto
- art. 17 – Clausola risolutiva espressa
- art. 18 – Divieto di cessione del Contratto e del credito
- art. 19 – Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva
- art. 20 – Condizioni dei lavoratori dello Sponsorizzato
- art. 22 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.

Lo Sponsorizzato

Il Dirigente Area Servizi alla Città e
Sviluppo Economico
Arch. Dott. Lorenzo Sparago (*)

Responsabile del procedimento: Filomena Solito (*) *(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)